

Emergenza COVID 19: ulteriori indicazioni per il personale della scuola in servizio all'estero

Riferimento: msg. dgsp 05 n. 40112 del 5 marzo u.s.

Con riferimento all'emergenza connessa al diffondersi del COVID-19, si trasmettono ulteriori indicazioni relative al personale della scuola italiana all'estero. Ruolo fondamentale dei docenti e della comunità scolastica nel suo insieme. Iniziative di mitigazione del rischio didattico. Si sarà grati alle sedi se vorranno trasmettere i contenuti di questo messaggio agli interessati, informando altresì gli enti gestori di scuole paritarie e corsi.

1. Si fa seguito al Messaggio di quest'Ufficio in riferimento, fornendo ulteriori indicazioni, tenuto conto di quanto segnalato da alcune Sedi per le vie brevi o via messaggistica, relativamente alle diverse situazioni in cui si trova il personale della scuola all'estero a causa dell'emergenza COVID-19 (coronavirus).

2. In via preliminare si richiamano a scopo informativo le indicazioni del Ministero della Salute italiano sulla emergenza COVID-19 reperibili sul sito web <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>. Si allega inoltre ad ogni buon fine il recente rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Salute, in collaborazione con l'UNICEF e la Federazione Internazionale della Croce Rossa, sulla prevenzione e controllo del contagio in ambito scolastico, con raccomandazioni utili per mitigare l'impatto della crisi sull'educazione e sul benessere degli allievi (e delle loro famiglie). Il ruolo della comunità scolastica nel suo insieme (dirigenti, staff, docenti, alunni, famiglie) è in tal senso fondamentale, ognuno per la propria parte.

In ogni caso, al di là delle indicazioni di carattere generale, occorrerà fare riferimento ai provvedimenti delle autorità locali e all'evoluzione del quadro epidemiologico in ciascun Paese, che è naturalmente suscettibile di cambiamenti anche repentini.

3. I dirigenti scolastici delle scuole statali e quelli che coordinano gli interventi scolastici nelle circoscrizioni di rispettivo servizio sono chiamati ad un'azione di corretta, puntuale e trasparente informazione nei confronti dell'utenza, in raccordo con l'autorità consolare di riferimento. Si attira l'attenzione dei dirigenti scolastici delle scuole statali e dei coordinatori didattici delle scuole paritarie sulle raccomandazioni contenute nello studio citato, in particolare sulla check-list (pp. 4-6).

4. Nell'ambito delle azioni di mitigazione del rischio didattico, si rimanda anche alla pagina del Ministero dell'Istruzione sull'e-learning: <https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html>

Ulteriori indicazioni relative a risorse online per la didattica a distanza dell'italiano seguiranno appena possibile, in collaborazione con l'Ufficio VII DGSP.

5. Per quanto concerne la possibilità di sospensione delle attività scolastiche, da talune Sedi già disposta o prefigurata, si ritiene che occorra tenere conto dei seguenti elementi:

- la normativa e i provvedimenti locali;
- la tipologia delle attività poste in essere (scuole statali, paritarie, corsi nelle scuole o nelle università);
- l'esistenza di un parere medico/scientifico a supporto delle decisioni che si ritenga di dovere adottare;
- l'opportunità di un raccordo, per quanto possibile, anche con altre scuole internazionali, in particolare di Paesi dell'UE, ferme restando le specifiche situazioni di rischio;
- la possibilità per il personale non docente di espletare da casa, attraverso l'uso di telefono, mail e messaggistica mobile, alcuni degli ordinari compiti lavorativi;
- la possibilità e opportunità di ricorrere a forme di didattica a distanza, ove siano disponibili strumenti tecnologicamente adeguati. Il Dirigente scolastico competente potrà eventualmente verificare la fattibilità di tali attività sia nelle scuole statali sia per i docenti impegnati in scuole straniere o comunque sui corsi.

Sulla base di quanto precede, le relative decisioni andranno adottate dal responsabile della Sede consolare, sentita l'Ambasciata di riferimento e, per quanto riguarda le scuole statali, d'intesa con il dirigente scolastico.

Nel caso in cui si opti per la sospensione delle attività didattiche "in presenza"

e qualora nell'immediato non sia possibile praticare l'insegnamento a distanza, il dirigente scolastico favorirà le soluzioni più idonee per mantenere una continuità didattica fra ragazzi e docenti. Per le scuole statali, si valuteranno comunque richieste di finanziamento per il potenziamento delle attrezzature informatiche.

6. Per quanto riguarda le scuole paritarie, sarà l'ente gestore che ha rapporti anche con le autorità locali a valutare la situazione, supportato nelle proprie determinazioni dall'Ufficio consolare di riferimento. Laddove siano state già sospese le attività della scuola statale eventualmente presente in loco, fermo restando quanto precede, sarebbe opportuno un allineamento delle situazioni. Si valuteranno comunque richieste di contributo per il potenziamento delle attrezzature informatiche a valere sul cap. 2619, piano gestionale 1.

7. Parimenti per i corsi di lingua e cultura, sarà l'ente gestore/promotore che ha rapporti anche con le autorità locali a valutare la situazione, supportato nelle proprie determinazioni dall'Ufficio consolare di riferimento. Appare anche in questo ambito comunque opportuno un coordinamento con le attività dei docenti ministeriali impiegati sempre sui corsi. Al fine di permettere, ove e per quanto possibile, lo svolgimento in presenza delle attività, si raccomanda l'adozione delle necessarie misure di cautela negli spostamenti. Anche in questo caso, si valuteranno richieste di contributo per il potenziamento delle attrezzature informatiche, a valere sul capitolo 3153, prioritariamente da parte di quegli Enti gestori che in proprio organizzano corsi contrattualizzando docenti in Belgio, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Svizzera.

8. Per quanto concerne i viaggi di istruzione delle scuole statali, ove eventualmente previsti, è evidente l'opportunità di evitarne l'organizzazione in questo periodo.

9. Per quanto riguarda le misure sanitarie e cautelari si richiamano le indicazioni della DGRI, trasmesse con messaggio n. 43448 dell'11 marzo, che ad ogni buon fine si trascrivono di seguito:

"Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, tutti i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva, oppure in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono equiparati, ai fini giuridici ed economici, al ricovero ospedaliero (si rammenta che il relativo regime economico è più favorevole rispetto a quanto previsto per la malattia ordinaria ai sensi della normativa vigente).

Tale previsione può applicarsi anche in caso di assenza all'estero a seguito di analoga misura restrittiva adottata dall'autorità sanitaria straniera. Ai fini della corretta imputazione del periodo, la rappresentanza diplomatico-consolare farà stato, nella trasmissione della richiesta al competente Ufficio I di questa Direzione Generale, della natura obbligatoria della misura imposta al dipendente dall'Autorità locale.

È fatta salva, nel caso di soggetti asintomatici sottoposti a permanenza domiciliare, ove ritenuta applicabile dalla sede estera di servizio, la possibilità di ricorrere alle forme di flessibilità, indicate nel terzo punto del Messaggio n. 42392 di ieri e richiamate nel Messaggio n. 43006 in data odierna, che possono operare temporaneamente nell'attuale contesto di emergenza: modalità organizzative che contemplino il ricorso, in via del tutto straordinaria e limitatamente al perdurare dell'emergenza in atto (in funzione dell'evoluzione del quadro epidemiologico nel Paese di accreditamento), all'espletamento da casa – attraverso l'uso di telefono, connessione internet e/o piattaforme di messaggistica mobile di uso comune – degli ordinari compiti lavorativi. Sarà in ogni caso necessario mantenere operativa una struttura che garantisca i servizi essenziali e la funzionalità della Sedi.

Anche in assenza di prescrizioni vincolanti delle Autorità locali, si raccomanda vivamente, per tutto il personale proveniente dall'Italia e asintomatico, di voler valutare l'opportunità in via precauzionale che il dipendente svolga la prestazione lavorativa in tale modalità, per i 14 giorni successivi all'ingresso nel Paese di accreditamento." (Fine della citazione)

Naturalmente le informazioni relative al personale della scuola andranno trasmesse non a DGRI 01 ma allo scrivente Ufficio V DGSP.

All'infuori dei casi sopra indicati dalla DGRI, si sconsigliano ulteriori misure. In caso di dubbi, si vorrà fare riferimento al medico di fiducia.

Nel caso in cui la misura sia disposta dalla scuola o Università di servizio e si traduca nel mancato accesso ai luoghi di lavoro, si vorrà (come indicato nel messaggio in riferimento):

- acquisire la normativa locale di riferimento applicata;
- richiedere che le decisioni siano adottate in forma scritta e motivate dall'organo decisionale competente in materia;

- promuovere, ove possibile, come già indicato, anche il ricorso a forme di strumenti di didattica a distanza.

Si sarà grati per volere cortesemente informare dei contenuti del presente messaggio il personale scolastico e i responsabili di scuole paritarie e enti gestori.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ulteriori richieste di informazioni e aggiornamenti, preferibilmente via mail.